

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche. (1694)	197
PRESIDENTE	197, 198, 199
SABATINI, <i>Relatore</i>	197, 198
MAGLIETTA	198
GITTI	198
SAVOLDI	198
VENEGONI	198
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	199
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Impiego della biacca nella pittura. (1442)	200
PRESIDENTE	200, 201, 202, 203
NUCCI, <i>Relatore</i>	200
BETTOLI	201
CINCIARI RODANO MARIA LISA	201
CHIAROLANZA	201, 202
COLOMBO VITTORINO	202
MAGLIETTA	202
CALVI	202
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	203

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche (1694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche ».

L'onorevole Sabatini ha facoltà di svolgere la relazione.

SABATINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame è stato predisposto dal Governo in esecuzione del paragrafo 23 della convenzione annessa al Trattato istitutivo della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio contenente disposizioni intese a proteggere la manodopera, resa libera in conseguenza della istituzione del mercato comune carbosiderurgico, dagli oneri del riadattamento assicurando ad essa, nel contempo, una occupazione produttiva.

Il Governo italiano, sensibile alle profonde ragioni sociali che sono alla base del suddetto paragrafo 23, ha provveduto a predisporre le provvidenze che hanno formato oggetto delle leggi 23 marzo 1956, n. 296, in conformità agli accordi Vigorelli-Finet, 29 novembre 1957, n. 1224, in conformità all'accordo Gui-Finet e 25 marzo 1959, n. 176, in conformità all'accordo Gui-Giacchero. Poiché nel frattempo altre aziende rientranti nella sfera di competenza della Comunità carbosiderurgica hanno effettuato ulteriori licenziamenti, si è resa necessaria la richiesta all'Alta Autorità di un nuovo intervento ai sensi del menzionato paragrafo 23. A tal fine è stato predisposto il

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

presente disegno di legge che riguarda 20 stabilimenti e un numero complessivo di lavoratori licenziati pari a 2.500 unità, con un onere di spesa pari a lire 2.200 milioni, ripartito in misura del 50 per cento a carico dello Stato italiano e del 50 per cento a carico dell'Alta Autorità.

Aggiungo, a titolo informativo, che con il 10 febbraio 1958 è scaduto il periodo transitorio previsto dal Trattato, dimodoché per l'ulteriore applicazione del paragrafo 23 della convenzione annessa si rende necessaria una modifica del trattato stesso. Questa modifica che può essere proposta dall'Alta Autorità al Consiglio dei ministri della Comunità diventerebbe poi operante con il parere favorevole della Corte di Giustizia.

In effetti l'Alta Autorità ha proposto di modificare il Trattato al fine di prorogare queste provvidenze in favore dei lavoratori ed il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta, ma la Corte di Giustizia ha sollevato numerosi rilievi in merito alla proposta stessa. Dopo aver discusso in Assemblea parlamentare europea, l'Alta Autorità ha riproposto un'altra modifica, che tiene conto delle considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia. È in atto perciò ora una nuova proposta che si presume possa essere accettata, giacché per ottenere l'approvazione ci vuole il voto favorevole di cinque dei sei paesi componenti l'Alta Autorità. Recentemente, in seno al Consiglio dei ministri, la sola Germania si è opposta a questa modifica. Per ciò è da presumere che le provvidenze previste dal paragrafo 23 saranno prorogate con indubbio vantaggio per i lavoratori.

Ho voluto aggiungere quanto sopra, a solo titolo informativo, per rendere edotti i colleghi delle possibilità future in questo delicato settore della vita nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Onorevoli colleghi, credo che da nessuna parte si possano fare delle obiezioni sull'approvazione di un disegno di legge di questa natura, che è inteso a favorire i lavoratori del settore carbo-siderurgico.

Se non che, l'onorevole Sabatini ha avuto la cortesia di informare la Commissione su talune cose che sono collegate al provvedimento stesso. Se ci sono delle esigenze nuove e degli impegni nuovi, su scala internazionale, è evidente che la tredicesima Commissione debba trovare, nelle pieghe del regolamento, la possibilità di discutere questioni di tanta importanza.

Si tratta di questioni che investono tutto un settore della produzione e che riguardano le esigenze sociali del nostro paese. Insisto perché su questo argomento si dia luogo ad una discussione ampia che possa consentire un dibattito che dia la possibilità di un controllo di certi orientamenti e di certe direttive. Il nostro Presidente potrebbe anche consultarsi con il Presidente della Camera in proposito. È necessario che argomenti di questo genere, che comportano conseguenze gravi ed immediate, che investono la vita sociale italiana, debbano essere discussi dalla nostra Commissione.

Confermo di essere favorevole al disegno di legge governativo di cui si discute.

GITTI. Sono favorevole a questo provvedimento che del resto non è nuovo in quanto abbiamo avuto altre occasioni per discutere erogazioni di provvidenze in favore di lavoratori che si trovano in particolari condizioni a causa dell'attuazione della C.E.C.A. Desidero, però, fare presente che questo disegno di legge riguarda lavoratori che sono stati licenziati successivamente al 1956 e che non erano potuti rientrare nei provvedimenti presi nel 1957 e nel 1959. Poiché si tratta di lavoratori che attendono da quattro, cinque anni, vorrei pregare l'onorevole signor Sottosegretario di accelerare i tempi perché le operazioni riguardanti questo provvedimento siano compiute prima del 30 giugno 1961.

SAVOLDI. Mentre esprimo parere favorevole, mi associo alla richiesta dell'onorevole Gitti.

VENEGONI. Il Governo dovrebbe farsi parte dirigente perché il provvedimento sia approvato al più presto. Ci sono centinaia e centinaia di lavoratori che attendono di vedere regolata la loro posizione mentre ancora non si è fatto nulla per mancanza di fondi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore e al Governo, per concludere su questo disegno di legge, richiamandomi alla richiesta dell'onorevole Maglietta colgo l'occasione per confermare che la Commissione, per altro d'intesa col Presidente della Camera, è sempre disposta a quei tipi di riunioni che ora vengono invocate. Infatti, anche in materia di incidenza internazionale, come quella attualmente in discussione, ogni atto del Governo non può essere sottratto ad alcuna forma di controllo da parte del Parlamento, nei limiti consentiti. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, Relatore. Ribadendo quanto già detto, vorrei far osservare che la data 30 giugno 1961, di cui all'articolo 4, è una data

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

che rappresenta un impegno preso con la C.E.C.A.

Ad ogni modo mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Venegoni perché questo provvedimento diventi al più presto operante.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo informare la Commissione che, successivamente alla presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame, si è verificata la necessità di includere fra le aziende ammesse al beneficio delle provvidenze in favore del personale licenziato, le Acciaierie e ferriere di Cremona. Tale azienda non figura però fra quelle inserite nell'accordo Gui-Finet e, d'altronde, la relativa procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro il 30 giugno 1959. La C.E.C.A., tuttavia, è d'accordo su detta inclusione, per cui, dato che i termini sono scaduti, si rende necessario modificare l'articolo 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224. Mi riservo pertanto di proporre l'inserimento nel disegno di legge di un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte, a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25 marzo 1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Presso la tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 1.100 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea

del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

a) fino a concorrenza del versamento di lire 1.100 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);

b) fino a concorrenza della somma di lire 1.100 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme non utilizzate a' sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe prendere il numero 5:

L'articolo 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui al-

l'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1960. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione tale articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo del disegno di legge che diventa articolo 6:

All'onere di lire 1.100 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro si provvederà a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Impiego della biacca nella pittura (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impiego della biacca nella pittura ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, Relatore. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si ispira ai principi della Convenzione internazionale del lavoro n. 13, entrata in vigore, per l'Italia, in data 22 ottobre 1952, e le norme in esso contenute tendono ad eliminare o quanto meno ridurre i pericoli cui vanno incontro i lavoratori che svolgono lavori di pittura nei quali viene impiegata la biacca. In effetti, il reale pericolo da essa rappresentato non può essere compiutamente eliminato se non attraverso il suo ostracismo e questo non solo perché i mezzi protettivi di cui attualmente dispongono i lavoratori che sono soliti usarla sono di efficacia relativa, ma anche perché la tecnica dei verniciatori e dei pittori insegna che essi non si limitano a spalmare la vernice con il pennello, operazione nella quale, co-

munque, si imbrattano ugualmente e largamente le mani e gli indumenti, ma che essi usano preparare le vernici stesse mescolando al solvente i vari colori acquistati dal commerciante allo stato secco e pulverulento. Per di più, dette miscele vengono talora usate anche sotto forma di mastice e sono tenute e trattate con la spatola sul palmo della mano, dopo che il pittore ha già raschiato e levigato i pezzi sui quali applicarle, quali i tubi, le ferramente e gli infissi in genere, spesso già ricoperti da vernici piombifere. Da ciò deriva l'insorgere non infrequente dei casi di saturnismo, malattia professionale che porta con sé una serie di gravi conseguenze.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede, pertanto, il divieto dell'impiego del carbonato di piombo, del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e verniciatura all'interno degli edifici, fatte salve alcune deroghe ed eccezioni, che vengono stabilite nei successivi articoli. Un certo temperamento a tale divieto è costituito dalla concessione dell'uso di pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2 per cento di piombo, espresso in piombo metallo. Il divieto in parola non varrebbe comunque per le stazioni ferroviarie, nonché per gli stabilimenti industriali, purché sia intervenuta una speciale autorizzazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere dopo aver sentito le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera. Altra deroga è quella prevista al divieto di adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura comportanti l'uso di sostanze piombifere. Infatti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà, sentite le organizzazioni sindacali dei datori e prestatori d'opera, e stabilendo le limitazioni e le cautele necessarie, di autorizzare l'occupazione degli apprendisti nei predetti lavori, quando ciò sia necessario per la loro formazione professionale.

Con gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge si stabiliscono rispettivamente: le modalità per la tenuta e per la vendita dei preparati piombiferi; gli accorgimenti da adottare per la manipolazione dei prodotti stessi; il loro uso con sistemi a spruzzo; le precauzioni da adottare per determinate operazioni; la dotazione agli operai di idonei indumenti di lavoro e l'installazione dei servizi necessari alla pulizia personale dei lavoratori.

Infine, due norme di notevole rilievo sono previste dagli articoli 11 e 12. Con la prima si fa carico ai medici, i quali vengono a co-

noscenza che un lavoratore è stato colpito da saturnismo, di denunciare tempestivamente il caso all'Ispettorato del lavoro competente. Con la seconda si dispone un esame medico, successivo a detta denuncia, affidato ai medici dell'Ispettorato medico o dell'istituto assicuratore, secondo la posizione assicurativa del lavoratore.

Illustrata per sommi capi la portata del disegno di legge sotto il profilo sia della salute pubblica generale sia della protezione della salute del singolo lavoratore, debbo dire che a me parrebbe opportuna la introduzione nel provvedimento di una ulteriore norma che preveda adeguate sanzioni per gli eventuali casi di inosservanza delle disposizioni contemplate dal provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTOLI. Il disegno di legge, stanti le sue finalità, non può che trovarci consenzienti. Tuttavia, una volta approvata la legge, è di somma importanza che essa venga adeguatamente diffusa e conosciuta. Molto spesso, infatti, avviene che leggi del genere, interessanti soprattutto particolari settori dell'artigianato, non sortiscono l'effetto voluto. E ciò, proprio per il fatto che, assai spesso, le norme protettive dell'igiene e della sanità dei lavoratori rimangono ignorate, non solo da essi, ma anche dagli stessi datori di lavoro. Di qui, pertanto, la necessità prima di colmare una lacuna del disegno di legge, quella cioè delle non previste sanzioni in caso di inosservanza delle norme in esso contemplate.

In secondo luogo, ripeto, è necessaria la massima diffusione del provvedimento; nessuna garanzia si potrebbe avere, altrimenti, tanto per fare un esempio, che i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età non continuino ad essere adibiti ai lavori di pittura comportanti l'uso della biacca. È anche di grande importanza che venga portata a conoscenza, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, l'eccezione che a tale divieto è stata fatta per i soli apprendisti. Ben sappiamo infatti, come, nonostante l'esistenza di altre leggi che prescrivono determinate cautele per certe categorie di lavoratori, le malattie cosiddette professionali continuino a manifestarsi con un crescendo preoccupante, come è il caso, appunto, del saturnismo, causato dalla manipolazione antigienica del carbonato di piombo.

Ecco perché, pure essendo d'accordo con il provvedimento in esame, noi auspichiamo che ad esso venga aggiunto un articolo che

preveda delle sanzioni, e rivolgiamo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una calda raccomandazione perché siano adottati tutti i mezzi più efficaci ed atti a diffondere nelle categorie di lavoratori interessate le norme del provvedimento stesso.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Mi associo anzitutto alla proposta di introdurre nel disegno di legge una norma riguardante le sanzioni per gli inadempienti ed in secondo luogo faccio osservare che, con l'approvazione del provvedimento, si riapre un importante problema di carattere generale: quello cioè della necessità che gli Ispettorati del lavoro siano messi nella condizione di effettuare i dovuti controlli onde tutelare il rispetto delle leggi in materia di lavoro. Sono perfettamente d'accordo sulla assoluta necessità che le norme contenute nel disegno di legge vengano ampiamente diffuse, magari ricorrendo ai servizi stessi del Ministero, ed all'ausilio delle organizzazioni sindacali e dei patronati.

Debbo anche dire che la deroga, riguardante gli apprendisti, al divieto di adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso di sostanze piombifere, mi preoccupa molto. Non vorrei infatti che tale deroga rappresentasse piuttosto una protezione inferiore a quella già in atto.

CHIAROLANZA. Il concetto ispiratore di questa legge è lodevole. Esso però riguarda il caso particolare della biacca mentre dovrebbe riguardare l'uso di tutti i preparati a base di piombo.

PRESIDENTE. Esatto, di tutti.

CHIAROLANZA. Questi preparati sono nocivi alla salute dell'uomo; bisogna pertanto impedirne l'uso. L'articolo 2 del disegno di legge dispone che il divieto di cui all'articolo precedente non si applica alle stazioni ferroviarie e ad altri edifici in cui l'impiego dei prodotti a base di biacca sia riconosciuto necessario.

Ma la intossicazione non colpisce soltanto l'operaio che adopera la biacca ma anche la persona che sistematicamente deve compiere delle funzioni o atti di lavoro in ambienti ove la biacca viene usata.

C'è poi nella legge un'altra cosa che non mi sembra logica e cioè la parte che riguarda l'obbligo dei medici alla denuncia. Bisogna tener presente che la intossicazione da piombo è cronica e non colpisce soltanto coloro che usano la biacca. Anche i tipografi che maneggiano caratteri di piombo sono soggetti a questa intossicazione. La morfologia dei di-

sturbi provocati dal piombo è molto ingannatrice. Ci si trova di fronte a delle manifestazioni che se non si considerano in rapporto alla particolare attività di lavoro rimangono sconosciute fino a quando non sorgono fatti gravi, che sono accertabili clinicamente dalla più superficiale osservazione. Perciò l'obbligo del medico alla denuncia è superfluo. Non si tratta di denunciare un fatto acuto, che, non considerato a tempo, possa dare luogo ad inconvenienti; qui si tratta di una malattia cronica che colpisce chi svolge un lavoro in particolari condizioni. Perciò, a mio avviso, è inutile includere nella legge l'obbligo della denuncia per il medico in quanto questo è un suo compito professionale. In linea di massima non sono contrario a questo disegno di legge.

COLOMBO VITTORINO. La biacca sul piano tecnico è ormai superata da altri prodotti più pregiati e innocui, come ad esempio l'ossido di zinco. L'unico motivo che consiglia ancora l'uso di questo pigmento è il costo.

Evidentemente date le gravi malattie che possono colpire gli operai sarebbe opportuno proibire completamente l'uso di questo pigmento. Se, però, non è possibile giungere a questa drastica decisione bisogna limitarne al massimo l'impiego. Credo che l'unico motivo per il quale il divieto dell'uso della biacca non si applica alle stazioni ferroviarie sia dovuto soltanto al costo, ma io ritengo che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato non debba trasgredire allo spirito di questa legge per motivi di carattere economico. Se è vero, come è vero, che la biacca danneggia la salute dell'uomo non si vede perché solo le ferrovie dello Stato possano farne uso.

CHIAROLANZA. Dalla discussione è venuto fuori il termine pigmento. Da un punto di vista pratico potrebbe anche passare, ma non vorrei che venisse usato nel testo della legge perché scientificamente non esatto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge parla di carbonato di piombo o biacca del solfato di piombo e di « altri pigmenti ».

CHIAROLANZA. Si tratta di un colorante non di un pigmento.

MAGLIETTA. Io ho ascoltato con molta attenzione quanto ha detto il collega Chiarolanza e quanto ha ribadito il collega Colombo. Dalle loro dichiarazioni ho tratto la convinzione che questo disegno di legge debba essere riveduto. Se questo preparato è dannoso per coloro i quali lo adoperano nella esplicazione del lavoro ed è anche dannoso per co-

loro che vivono o praticano un determinato ambiente nel quale questo prodotto è stato usato, allora bisogna vietarne l'uso in modo assoluto. Abbiamo appreso dalle parole dell'onorevole Colombo che allo stato attuale della produzione ci sono dei prodotti simili non dannosi e che danno risultati tecnici migliori. Perché questi prodotti non debbono sostituire la biacca?

Questa proposta di legge, al fine della tutela dei lavoratori, è deficiente. È deficiente anche per quanto riguarda il problema dei minori. È deficiente anche perché stabilisce un obbligo ma non sancisce nessun controllo e nessuna sanzione. Noi ci troviamo di fronte ed un disegno di legge che viene meno allo scopo che si prefigge. Concludo: se il Sottosegretario è in grado di risolvere i problemi che sono stati avanzati in questa sede, possiamo continuare la discussione, ma se il Sottosegretario ha necessità di raccogliere gli indispensabili elementi di giudizio propongo la sospensiva. Quando il rappresentante del Governo però tornerà in Commissione, egli ci dovrà dire quale via ha scelto e su quale base noi esamineremo questo progetto di legge.

CHIAROLANZA. Potremmo coordinare questo disegno di legge con le altre leggi riguardanti la stessa materia.

CALVI. Dopo avere ascoltato il parere dei tecnici, credo che sia opportuno una sospensiva. Per quanto riguarda il problema della sanzione, desidero ricordare che quando abbiamo condotto l'inchiesta parlamentare ci siamo trovati negli stabilimenti chimici dinanzi a problemi molti gravi sempre nei riguardi della intossicazione. I lavoratori lamentavano la poca chiarezza riguardante le etichette apposte ai barattoli della materia usata per talune lavorazioni. Sull'etichetta di solito vi sono denominazioni convenzionali (per coprire il segreto di produzione) così i lavoratori non sanno che cosa manipolano.

D'altro canto, le commissioni interne non sono in grado di stabilire il contenuto di certe materie e, inoltre, non sono in grado di opporsi all'impiego di sostanze veramente nocive poiché appalesano sempre una certa debolezza nei riguardi del datore di lavoro. Però, da parte di chi deve legiferare, questi criteri di salvaguardia della salute umana devono essere adottati in modo preciso. Prego perciò il Governo di accogliere la proposta dell'onorevole Maglietta. Per tutte le considerazioni che sono state qui fatte, oggi io non vedo a che cosa possa servire una legge che

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

manca di sanzione. Una legge non è efficace qualora manchi di una sanzione.

PRESIDENTE. Sono state sollevate delle obiezioni circa l'impostazione di fondo del disegno di legge e varie osservazioni sono state fatte nei riguardi delle deroghe previste ad alcuni divieti ed in merito alla necessità di coordinare il provvedimento in esame con le altre norme vigenti in materia di protezione della salute dei lavoratori che usano sostanze tossiche. Inoltre, in relazione a dette osservazioni ed obiezioni, il rappresentante del Governo è stato pregato di esaminare l'opportunità di introdurre nel testo del disegno di legge eventuali modifiche; sarei dell'avviso di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche » (1694):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Berloff, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Calvi, Cerreti Giulio, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Delle Fave, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Ferrarotti, Foa, Gitti, Lattanzio, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Penazzato, Pezzino, Rapelli, Repossi, Sabatini, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI